



*COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
(VERONA)*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento	pag. 1
Articolo 2 Istituzione dell'imposta	pag. 1
Articolo 3 Presupposto dell'imposta	pag. 1
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	pag. 1
Articolo 5 Esenzioni	pag. 2
Articolo 6 Misura dell'imposta	pag. 2
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione	pag. 3
Articolo 8 Versamenti	pag. 3
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento	pag. 3
Articolo 10 Sanzioni	pag. 4
Articolo 11 Ravvedimento operoso	pag. 4
Articolo 12 Riscossione coattiva	pag. 4
Articolo 13 Rimborsi	pag. 4
Articolo 14 Contenzioso	pag. 5
Articolo 15 Pubblicazione	pag. 5
Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali	pag. 5

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.
3. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal **1° gennaio al 31 dicembre**, a condizione che il relativo gettito rimanga interamente al Comune.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva come definite dalla legge regionale in materia di turismo, situata nel territorio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (allegato A).

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 che si trovano nel territorio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al 14° anno compreso;
 - b. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie;
 - c. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di due persone per paziente;
 - d. portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva.
2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 3 l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette (7) pernottamenti per persona/per mese.

Articolo 7
Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella , entro venti giorni dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del semestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 5 del presente Regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché i nominativi di coloro che non l'hanno versata con i relativi dati, oltre ad eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 8
Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre solare con le seguenti modalità:
 - a) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune;
 - b) mediante pagamento con bonifico bancario;
 - c) con altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9
Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria pari ad 50,00.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria pari ad 50,00

Articolo 11

Ravvedimento operoso delle sanzioni

1. Il ravvedimento operoso è stabilito dall'art. 13 del D.Lgs 472/97 correlato all'art. 13 del D.Lgs 471/97.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici).

Articolo 14 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15 Pubblicazione

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2018.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/97, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.

Allegato a)

Strutture ricettive	Classificazione	Strutture ricettive complementari	Classificazione	Strutture ricettive complementari senza servizi agli ospiti	Classificazione
Alberghi – hotel DGRV n. 807 del 27.05.2014	1 stella	Alloggio turistico, bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico DGRV n. 419 del 31.03.2015	2 leoni alati	Locazioni turistiche	Non classificate
	2 stelle		3 leoni alati		
	3 e più stelle		4 o più leoni alati		
Villaggi – albergo DGRV n. 807 del 27.05.2014	1 stella	Case vacanze, DGRV n. 419 del 31.03.2015	2 leoni alati		
	2 stelle		3 leoni alati		
	3 e più stelle		4 o più leoni alati		
Residenze turistico – alberghiero DGRV n. 807 del 27.05.2014	1 stella	Campeggi o camping, DGRV n. 1000 del 17.06.2014	2 leoni alati		
	2 stelle		3 leoni alati		
	3 e più stelle		4 o più leoni alati		
Residenze d'epoca alberghiere – hotel diffuso – alberghi diffusi DGRV n. 1521 del 12.08.2014	1 stella	Villaggio turistico DGRV n. 1000 del 17.06.2014	2 leoni alati		
	2 stelle		3 leoni alati		
	3 e più stelle		4 o più leoni alati		